



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

CONFERMATO LO SBLOCCO DEL TETTO RETRIBUTIVO

Risposta al Sappinocchio 2.0

Sblocco totale a far data dal 1° gennaio 2015 delle anzianità retributive dei parametri superiori per tutte le qualifiche che ne hanno diritto, inclusi gli ex 2 scatti aggiuntivi per Ass.C. – Sov.C. - Isp.C. - Sost. Comm. ecc..

Già approvato e finanziato

Assegno di funzione a 17 - 27 e 32 anni. **Già approvato e finanziato.**

Promozioni e avanzamenti con adeguamenti stipendiali in busta paga. **Già approvato e finanziato**

Produttività 2015 e capitoli di spesa relativi al personale, come straordinari, missioni e indennità varie, ecc.. **NON saranno tagliate – Approvato.**

Atteso il fatto che finora non è stato reso noto il testo ufficiale e definitivo della Legge di Stabilità 2015 seguito al Consiglio dei ministri della serata del 15 ottobre scorso, e che si stanno solo interpretando bozze corrette più volte - tuttavia la lettura di quel testo, reperibile su internet, di poco antecedente alla riunione e sul quale si è tenuta la discussione da parte di ministri e premier, consente di affermare, **diversamente da quanto stanno tentando di negare i Sapuccelli del malaugurio, i quali nessun ruolo e nessuna partecipazione hanno avuto in questa importante battaglia per i diritti dei poliziotti, che lo sblocco del tetto retributivo c'è stato ed eccome.** Pertanto, **dal 1° gennaio 2015 i poliziotti di tutte le qualifiche potranno tornare a contare sulle maggiorazioni economiche relative a promozioni, scatti apicali, assegni di funzione a 17, 27 e 32 anni di servizio, anzianità di servizio, etc.**

Fermo restando, infatti, il congelamento del contratto anche per il 2015, come peraltro già tutti sapevamo, l'articolo 21 comma 3 di tale testo riporta quanto segue: *Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015.*

In buona sostanza, il Consiglio dei Ministri (ma la Legge di Stabilità dovrà adesso essere posta al vaglio e all'approvazione del Parlamento) ha inteso prorogare, sino al 31.12.2015,

FLASH nr. 42 – 2014

- Confermato lo sblocco del tetto retributivo
Risposta al Sappinocchio 2.0
- Furto sui salari pubblici? Non per i "vip"
- Limiti alle decisioni del giudice amministrativo in caso di ricorsi contro il silenzio della Pubblica Amministrazione
- Perché i poliziotti circolano liberamente sui mezzi di trasporto urbano
- I tagli agli stipendi superiori ai 90 mila euro dei soli dipendenti pubblici sono incostituzionali
- Modalità accertamenti antitubercolari per il personale della polizia di stato
- Limite permanenza in sede per i trasferimenti
- Siulp OK CAF informa



solo i meccanismi di adeguamento retributivi e le progressioni degli stipendi (classi e scatti) dei dirigenti pubblici, compresi quelli della Polizia di Stato (da Primo Dirigente a Dirigente Generale) mentre per tutti gli altri **non c'è stata alcuna proroga al blocco del tetto retributivo in vigore fino al 31.12.2014, che pertanto cessa di sussistere dal 1° gennaio 2015.**

Rimane incomprensibile l'esclusione dei dirigenti e il nostro impegno è già fortemente rivolto per scongiurare questa immotivata sperequazione di trattamento con gli altri appartenenti alla Polizia di Stato; siamo però fiduciosi che, grazie all'incessante lavoro di questi ultimi giorni e delle relazioni intessute con referenti politici sensibili alle nostre rivendicazioni, nel testo definitivo saranno compresi anche i dirigenti.

Ci aspettavamo, invece, il fatto che tale sblocco, per la dura presa di posizione da noi intrapresa ai fini di ottenerlo, verrà pagato dai Sindacati con l'introduzione di norme finalizzate a tentare di limitarne la funzionalità e la tutela del personale, anche se ancora del tutto da definire.

Non per questo abbiamo però desistito dal portare avanti con ferma determinazione la nostra battaglia a tutela dei poliziotti tutti!

È bene comunque precisare che se da una parte siamo comunque fieri di esserci sacrificati sull'altare del **rispetto e ripristino dei diritti retributivi dei poliziotti che, per quanto ci riguarda, restano il primo e unico obiettivo del nostro essere e del nostro agire sindacale**, dall'altra è certo che daremo battaglia fino in fondo per difendere gli strumenti democratici e di rappresentanza che ci hanno consentito di portare a casa anche questo risultato dello sblocco del tetto salariale.

Appena sarà disponibile, presumiamo lunedì prossimo, il testo definitivo del disegno di legge "Stabilità 2015" approvato dal Consiglio dei ministri, sarà nostra cura portare a conoscenza di voi tutti i dettagli delle norme che ci riguardano. L'auspicio è che in tale testo definitivo non si trovi più traccia delle disparità e dei tentativi di delegittimare il Sindacato sopra evidenziate.

Al SAPPINOCCHIO 2.0, che è rimasto letteralmente asfaltato dal risultato dello sblocco del tetto retributivo da NOI ottenuto senza che siano stati toccati i capitoli di spesa delle risorse destinate alle indennità del personale (produttività, missioni, buono pasto etc. etc.) come invece tale pseudo-sindacato andava raccontando, precisiamo che tutti i poliziotti hanno accolto l'invito del Sappinocchio 2.0 alla disdetta "preventiva".

Difatti, la strabocchevole errata e bugiarda informazione data ai colleghi dal segretario di tale sindacato è in questi giorni ripagata da centinaia di disdette al SAPPINOCCHIO 2.0 disdette non solo "preventive" ma anche "definitive"!

Caro Gianni Ti invitiamo ma non ti sfidiamo (non fa parte della nostra cultura sfidare chi ha sbagliato tutta la sua politica rivendicativa sulla pelle e le tasche dei colleghi il cui obiettivo non è dato conoscere), ad un confronto pubblico in diretta Streaming in collegamento con tutti i posti di polizia d'Italia attraverso i network di tutti i siti sindacali compresi quelli dei colleghi penitenziari, forestali, dei vigili del fuoco e del mondo associativo della difesa, dei carabinieri e della finanza. Ti offriamo l'occasione di confrontarti in un dibattito pubblico, testi ufficiali (non bozze provvisorie) relazioni tecniche del MEF nelle nostre mani e tu con le tue populistiche e fantasiose teorie: la realtà dei fatti, documenti alla mano, sta dalla parte del cartello del 94%. Noi crediamo che il confronto sia un atto di assoluta trasparenza dovuto a chi paga la tessera al Sappinocchio, non ti pare? Ti proponiamo, inoltre, qualora lo ritenessi utile supporto per te e il Sappinocchio 2.0 di invitare al confronto anche un politico della maggioranza di Governo che ha lavorato con noi della "consorteria" e ovviamente solo uno di noi sarà delegato al confronto in streaming e sarà più che sufficiente.

Roma, 17 ottobre 2014

Siulp
Romano

Siap/Anfp
Tiani

Silp Cgil
Tissone

Ugl PdS
Mazzetti

Coisp
Maccari

Consap
Innocenzi

Uil Polizia Anip
Cosi

Il Fatto quotidiano del 18 ottobre 2014

Riportiamo l'articolo, che conferma quanto da noi affermato, pubblicato oggi su Il Fatto quotidiano pur essendo una testata giornalistica molto vicina a Sappinocchio

Furto sui salari pubblici? Non per i "vip"

Il blocco degli stipendi - salasso da 2,5 miliardi - non riguarda toghe, avvocatura, forze armate e polizia

di Marco Palombi

Sei miliardi e centomila euro in questa manovra sono risparmi dello Stato". Così l'ha raccontata Matteo Renzi in conferenza stampa. Parole perfette per indurre nel pubblico tv un senso di soddisfazione: vedi, il governo risparmia e con quei soldi abbassa le tasse. Intanto quei 6,1 miliardi sono tagli lineari e non "risparmi" e soprattutto per una cifra oscillante tra i 2,1 e i 2,5 miliardi sono tagli di stipendio ai dipendenti statali: chi lavora per lo Stato - insegnanti, medici, infermieri, impiegati, assistenti sociali e quant'altro - avrà infatti lo stipendio bloccato per il quinto anno di fila (l'ultimo rinnovo contrattuale risale al 2009).

Non solo: la legge di Stabilità provvede pure a sancire che al caro vecchio travet non tocca nemmeno l'indennità di vacanza contrattuale prevista dalla legge in questi casi. Il risparmio dello Stato - cioè il furto ai danni degli stipendi dei dipendenti pubblici - in questi anni è stato di 11 miliardi e mezzo con l'opera di Renzi si toccheranno i 14 (cui aggiungere altri soldi dovuti al blocco del turn aver e alla diminuzione di 300 mila unità del personale).

DIVISO PER SINGOLE buste paga un impiegato medio sui 24 mila euro l'anno il 1° gennaio del 2016 guadagnerà oltre 3 mila euro in meno di quello che avrebbe dovuto solo recuperando l'inflazione: se lo stipendio è fermo da cinque anni, infatti, i prezzi non lo sono stati affatto. Se si calcola poi che il Def - cioè il Documento in cui il governo scrive sotto forma di numeri cosa intende fare nei prossimi anni - considera bloccati i salari dei suoi dipendenti fino al 2020 si capisce l'entità del furto definito "risparmio" e anche quanto sia bizzarro parlare di una manovra "che agisce sul lato della domanda" (come si sa, sono i consumi interni che stanno tirando giù il nostro Pil).

Il problema vero è che a leggere la manovra - almeno in una sua forma provvisoria (per quanto successiva al Consiglio dei ministri) - pare che non tutti i dipendenti pubblici siano uguali, non tutti meritevoli di venire puniti facendo risparmiare lo Stato. Alcuni di loro aspettano nella saletta business, separati dagli altri: sono gli statali plus il cui stipendio non viene bloccato.

Nella legge di Stabilità, infatti, c'è scritto che i travet brutti e cattivi sono tutti tranne magistrati, avvocatura dello Stato, Forze Armate e di polizia: loro no, anche se i poliziotti dovranno rinunciare ad alcune assunzioni e a fondi che gli erano stati promessi per il riordino delle carriere. Poco male, la rivolta di qualche tempo fa ha avuto effetto: d'altronde fa più paura un soldato irritato che un bidello o una segretaria.

Va peraltro notata l'immagine che si ricava dalle categorie scelte da Renzi per entrare nella saletta vip degli statali: toghe, gran commis e uomini con la pistola (o il carro armato).

Un trimurti da governo d'ordine, puro reazionariato dantan, altro che rottamazione e #cambiaverso. Manca la benedizione del parroco - ma intanto è arrivata quella di Giorgio Napolitano- e saremmo a un passo dagli anni Cinquanta.

D'altronde, come dice lui, da quant'è che un partito non prendeva il 41?

Limiti alle decisioni del giudice amministrativo in caso di ricorsi contro il silenzio della Pubblica Amministrazione

Con la sentenza n. 04143/2014 del 04/08/2014, il Consiglio di Stato è, ancora una volta, intervenuto sui limiti di applicabilità dell' art. 31 del codice del processo amministrativo, che disciplina l' azione contro il Silenzio dell' Amministrazione.

La linea di demarcazione, delle posizioni soggettive rilevanti per l' ordinamento giuridico, viene stabilita dalla differenziazione fra interesse legittimo e diritto soggettivo.

Detta linea è il confine che separa la giurisdizione del Giudice Amministrativo da quella del Giudice Ordinario.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, *"Perché sia consentito il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione è essenziale che esso riguardi l'esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione del privato si configuri come interesse legittimo, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata dal ricorrente consista in un diritto soggettivo"*.

Il silenzio-rifiuto può infatti formarsi esclusivamente in ordine all'inerzia dell'Amministrazione su una domanda intesa ad ottenere l'adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata, ma di contenuto discrezionale e, quindi, necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell'ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti. (Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2013 n. 1754).

Viene ulteriormente specificato che *"nei giudizi sul silenzio dell'Amministrazione, il giudice amministrativo non può in linea di massima andare oltre la declaratoria di illegittimità dell'inerzia e l'ordine di provvedere; di conseguenza, gli resta in generale precluso il potere di accertare direttamente la fondatezza della pretesa fatta valere dal richiedente, sostituendosi all'Amministrazione stessa e esercitando una giurisdizione di merito di cui egli non è titolare in tale materia; peraltro, egli può sempre nell'ambito del giudizio sul silenzio conoscere dell'accogliibilità dell'istanza nelle ipotesi di manifesta fondatezza, allorché siano richiesti provvedimenti amministrativi dovuti o vincolati per i quali non ci sia da compiere alcuna scelta discrezionale che potrebbe sfociare in diverse soluzioni, fermo restando il limite dell'impossibilità di sostituirsi all'Amministrazione; e - ancora -nell'ipotesi in cui l'istanza sia manifestamente infondata, sicché risulti del tutto diseconomico obbligare l'Amministrazione a provvedere laddove l'atto espresso non potrebbe che essere di rigetto (così, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2013 n. 5994)"*.

Naturalmente, rimane fermo per l'Amministrazione l' obbligo di pronunciarsi, anche negativamente (art. 10 bis legge 241/90) sulle istanze dei privati. Obbligo che rimane in qualche modo scollegato rispetto al sussistere delle condizioni (da verificarsi separatamente) del formarsi del silenzio rifiuto.

Al riguardo, il primo comma dell' art. 31 del c.p.a, 1° comma (Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge (1), chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere) è strettamente collegato all' art. 2 della l. n. 241/1990, che racchiude uno dei principi fondamentali dell'ordinamento in tema di azione amministrativa, e sancisce l'obbligo per l'amministrazione di concludere ogni procedimento che consegua obbligatoriamente ad un'istanza con provvedimento

espresso entro un termine certo, che è quello generale fissato dal comma 3 di detto articolo o quello indicato da specifiche disposizioni.

Proseguono i Giudici "va opportunamente precisato che l'azione avverso il silenzio, di cui all'art. 31 c. proc. amm., è concettualmente scindibile in due domande: la prima, di natura dichiarativa, volta all'accertamento dell'obbligo, in capo all'amministrazione destinataria dell'istanza presentata dal titolare dell'interesse pretensivo, dell'obbligo di definire il procedimento nel termine prescritto dalla disciplina legislativa o regolamentare a sensi dell'art. 2 della L. 7 agosto 1990, n 241; l'altra, inquadrabile nel novero delle azioni di condanna, diretta ad ottenere una sentenza che imponga all'amministrazione inadempiente l'adozione di un provvedimento esplicito.

Le due domande, normalmente conosciute nell'ambito di un giudizio unitario in seno al quale l'attività di accertamento è strumentale alla pronuncia di condanna ad un facere di stampo pubblicistico, rivelano la loro autonomia nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna non risulti più ammissibile o utile ma residui, a fini risarcitori, l'interesse ad una declaratoria che stigmatizzi l'illegittima inerzia amministrativa.

Secondo l'art. 34, co. III, cod. proc. amm., "quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori".

Detta norma, pur se relativa all'azione di annullamento, esprime una regola iuris, che, riconnettendosi al principio generale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e al corollario, che a tale premessa consegue, dell'ammissibilità di azioni di accertamento anche atipiche, non può che estendersi anche al giudizio avverso il silenzio. Ne deriva che il sopravvenire di un provvedimento di diniego non può ostare alla declaratoria dell'illegittimità procedurale dell'amministrazione laddove venga prospettata e sia astrattamente ravvisabile l'utilità di un tale decisum nella proiezione di un successivo giudizio risarcitorio"



Il SIULP ha stipulato un accordo commerciale con la Società Cardelicchio Assicurazioni S.a.s., Agente Procuratore della Società Carige Assicurazioni S.p.A., che prevede uno sconto del **35% sulla Responsabilità Civile Auto** riservato agli iscritti SIULP in servizio e in congedo ed i rispettivi familiari risultanti dallo stato di famiglia in corso di validità.

I preventivi possono essere richiesti all'Agenzia Cardelicchio Assicurazioni attraverso il sito web www.cardelicchioassicurazioni.com dove sono riportati i fascicoli informativi e le condizioni di polizza.

Si ribadisce che la polizza è riservata agli iscritti quindi, nel caso in cui tale stato viene a cessare, le condizioni saranno aggiornate alla prima scadenza annuale successiva, ai premi ed alle condizioni vigenti in quel momento.

L'accordo prevede, inoltre, lo sconto del 30% anche sulle seguenti polizze Rami Elementari:

- Carige 3 per Te - Pol. Infortuni Professionali ed Extra
- Carige in Casa Plus - Polizza della Casa
- Semplicemente in Famiglia - R.C. Capofamiglia + Tutela legale

Perché i poliziotti circolano liberamente sui mezzi di trasporto urbano

Per individuare la normativa di riferimento occorre partire dal R.D.L. 2 Aprile 1925 n. 383 per gli Agenti di pubblica sicurezza per arrivare al recente D.P.R. n. 90 del 15.03.2010.

Il filo conduttore che ha visto ribadire per quasi 100 anni la prerogativa in argomento, come chiarito anche dalla Corte di Cassazione, non opera sul piano della disciplina del trasporto urbano ma su quello della sicurezza pubblica, attesa la necessità per gli agenti di pubblica sicurezza, in servizio permanente, di servirsi anche di tali mezzi nell'esercizio delle funzioni che sono loro assegnate ed in presenza anche di circostanze imprevedibili.

La normativa a carattere regionale e locale, relativa alla disciplina dei servizi pubblici di trasporto, si occupa, invece, di regolare unicamente la concessione di titoli di viaggio gratuiti e di agevolazioni tariffarie, con l'ovvio intento di disciplinare tale aspetto della gestione dei trasporti senza alcuna interferenza con le finalità perseguite dalla legge statale che opera sotto il profilo della sicurezza pubblica.

Ciò premesso, Il REGIO DECRETO-LEGGE 2 aprile 1925, n. 383, all'articolo 18 , prevedeva che "Gli appartenenti al corpo degli agenti di pubblica sicurezza in divisa o muniti di regolare segno di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tramviarie ed automobilistiche urbane; l'ispettore superiore, gli ispettori di 1° e 2° classe ed i comandanti senza limitazione di numero: gli agenti limitatamente a due soli ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi, uno per piattaforma".

Il REGIO DECRETO 30 novembre 1930, n. 1629 (Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza), all'articolo 294 (Libero transito sulle linee tramviarie e automobilistiche) prevedeva "I graduati e le guardie muniti della tessera di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tramviarie e automobilistiche urbane limitatamente a due per ogni vettura, cumulativamente però con i graduati e militi delle altre forze armate dello Stato in servizio di pubblica sicurezza e con l'obbligo di prendere posto in piedi uno per piattaforma"


Successivamente, la LEGGE 26 luglio 1961, n. 709 (Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (GU n.197 del 9-8-1961), all'articolo 61 ha previsto che: "Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in divisa o muniti della tessera personale di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane; gli ufficiali senza limitazione di numero, i sottufficiali ed i militari di truppa limitatamente a due per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi, uno per piattaforma.

In ultimo, il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246.(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 2010, n. 140, S.O.) all'articolo 236 prevede che " Il personale dell'Arma dei carabinieri, se in uniforme o munito di tessera di riconoscimento, ha diritto di circolare liberamente sui mezzi di trasporto pubblico urbano"; e al successivo art. 1115 che "

Al personale delle Forze di polizia si applica l' articolo 236".

Ringraziamo il collega Felice Citriniti, del Direttivo Nazionale SIULP, per aver effettuato la ricerca e operato la ricostruzione storica dell'Istituto.

I tagli agli stipendi superiori ai 90 mila euro dei soli dipendenti pubblici sono incostituzionali



La Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità dell'articolo 9, dal decreto legge numero 78 del 2010 nella parte in cui prevede che a partire dal primo gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 *"i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro"*.

Secondo la Corte, infatti, *"il tributo imposto determina un irragionevole effetto discriminatorio"*.

La Consulta ritiene che le disposizioni emanate dal Governo siano *"in evidente contrasto"* con gli articoli 3 (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge) e 53 (Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva) della Carta Fondamentale. *"L'introduzione di una imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto – si legge nella sentenza – ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione viola, infatti, il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d'imposta economicamente rilevante"*.

Secondo i giudici delle leggi, *"da un lato, a parità di reddito lavorativo, il prelievo è ingiustificatamente limitato ai soli dipendenti pubblici. D'altro lato, il legislatore, pur avendo richiesto (con l'art. 2 del d.l. n. 138 del 2011) il contributo di solidarietà (di indubbia natura tributaria) del 3% sui redditi annui superiori a 300.000,00 euro, al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, ha inopinatamente scelto di imporre ai soli dipendenti pubblici, per la medesima finalità, l'ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura"*.

"Nel caso in esame, dunque, l'irragionevolezza – dichiara la Consulta – non risiede nell'entità del prelievo denunciato, ma nella ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi. La sostanziale identità di ratio dei differenti interventi di solidarietà, poi, prelude essa stessa ad un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato ai pubblici dipendenti, foriero peraltro di un risultato di bilancio che avrebbe potuto essere ben diverso e più favorevole per lo Stato, laddove il legislatore avesse rispettato i principi di eguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica, anche modulando diversamente un 'universale' intervento impositivo".

La Corte costituzionale non limita il potere di intervento del Governo in merito alla materia *"L'eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare – argomenta la sentenza – è, infatti, suscettibile senza dubbio di consentire al legislatore anche il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti i cittadini necessitano. Tuttavia, è compito dello Stato garantire, anche in queste condizioni, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, il quale, certo, non è indifferente alla realtà economica e finanziaria, ma con altrettanta certezza non può consentire deroghe al principio di uguaglianza, sul quale è fondato l'ordinamento costituzionale"*.

In conclusione, il tributo imposto determina un irragionevole effetto discriminatorio".

Modalità accertamenti antitubercolari per il personale della polizia di stato

Ci sono stati richiesti chiarimenti in ordine agli accertamenti sanitari finalizzati alla prevenzione ed alla promozione di misure profilattiche per i colleghi impegnati in attività connesse al soccorso ed alla gestione dei migranti, con particolare riferimento ai rischi di contrazione della tubercolosi. Si chiede, in particolare di conoscere le modalità ed il regime giuridico con cui il personale interessato debba essere avviato agli accertamenti sanitari.

Al riguardo, occorre richiamare le disposizioni della circolare 333-A/9807.F.4 del 30 marzo 1999 che, a sua volta, ribadisce il contenuto della circolare n. 333-A/9817.B(4) emanata dall'allora Servizio Ordinamento e Contenzioso in data 15 aprile 1986. Detta ultima circolare prevede la possibilità di concedere il congedo straordinario per gravi motivi, per "ulteriori e documentate situazioni che impediscono la prestazione della attività lavorativa".

L'orientamento è stato, in ultimo, ribadito con la circolare 333-A/9807.F.4/5704-2014 del 25 settembre 2014. Tutte le citate circolari sono integralmente visionabili nella apposita sezione del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it.

Limite permanenza in sede per i trasferimenti

Ci chiedono chiarimenti sul limite di permanenza in sede previsto dalla normativa concernente i trasferimenti del personale.

La norma di riferimento è l'art. 55 del DPR 335/1982 il quale prevede che "I trasferimenti di sede del personale di cui al presente decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 88 della legge 1° aprile 1981, n. 121, possono essere disposti a domanda dell'interessato, ove questi abbia prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per quattro anni. A tal fine l'Amministrazione rende noto semestralmente, per ogni sede, il numero delle domande presentate dal personale distinte per ruoli e qualifiche, e pubblica annualmente l'elenco delle sedi disagiate, individuate con decreto del Ministro, sentito il Consiglio nazionale di polizia.

Il personale che presta servizio nelle sedi disagiate può chiedere il trasferimento dopo due anni di permanenza in sede".

Tale limite comporta l'inserimento nelle graduatorie di mobilità solo di coloro che abbiano prestato servizio nella stessa sede per quattro anni, ridotti a due se si tratta di sede disagiata.

Da questa limitazione si prescinde qualora il dipendente sia stato destinatario di un trasferimento d'autorità, disposto per l'esclusivo soddisfacimento delle specifiche esigenze di servizio. In tale caso, infatti, ai fini del computo del periodo minimo di permanenza in sede previsto per l'inserimento in graduatoria, il periodo trascorso nella nuova sede si somma con quello prestato nelle precedenti sedi.

La norma contenuta nell'art. 55 del D.P.R. 335/82, regola la mobilità a domanda ed agisce sull'interesse al trasferimento subordinandolo ad un periodo di permanenza minima nella sede di prima assegnazione. La finalità della stessa risiede nell'interesse dell'Amministrazione ad assicurarsi, soprattutto per le sedi meno richieste, un periodo minimo di permanenza per esigenze di stabilità operativa degli Uffici di Polizia.



Siulp OK CAF informa

Modello 730 integrativo

Sarà possibile, fino al 27 ottobre 2014, presentare il modello 730 integrativo a un modello ordinario già presentato in precedenza attraverso il nostro Caf (Siulp Ok Caf) ovvero presso altri Caf o intermediari abilitati.

Sono individuabili tre situazioni per le quali è prevista la possibilità di presentare il 730 integrativo di un modello ordinario già gestito:

1. **730 integrativo a favore:** per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero l'invarianza contabile rispetto al 730 originario. Conguaglio: il CAF Centrale elabora e spedisce al sostituto d'imposta il 730-4 integrativo entro il 10 novembre ed il conguaglio del maggior credito/minor debito che scaturisce dalla riliquidazione delle singole imposte, sarà effettuato sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. Possibilità, quindi, di inserire, qualora omessi, altre spese detraibili o deducibili.
2. **730 integrativo per la correzione dei dati del sostituto d'imposta:** la modifica o l'integrazione riguardano esclusivamente i dati del sostituto d'imposta, non identificato correttamente nel 730 originario. Conguaglio: il CAF Centrale elabora e spedisce tempestivamente al sostituto d'imposta il 730-4 ordinario ed il conguaglio sarà effettuato sulla prima retribuzione utile.
3. **730 integrativo a favore con correzione dei dati del sostituto d'imposta** –per errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il 730 originario, ma il risultato contabile non è mai stato conguagliato dal sostituto d'imposta, in quanto non identificato correttamente nella dichiarazione originaria. Conguaglio: il CAF Centrale elabora e spedisce tempestivamente al sostituto d'imposta il 730-4 ordinario ed il conguaglio sarà effettuato sulla prima retribuzione utile.

Qualora vi sia un MINOR RIMBORSO O MAGGIOR DEBITO anziché un maggior rimborso o un minor debito come prospettato al punto 1, l'integrazione deve avvenire mediante la presentazione di un Mod. UNICO 2014 PF (correttivo o integrativo), provvedendo direttamente al versamento delle somme dovute tramite delega F24.

a cura di

SIULP OK CAF è un servizio di assistenza fiscale del SIULP gratuito per gli iscritti.

Ulteriori informazioni nella sezione convenzioni del nostro sito www.siulp.it

Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP



Sul nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni. Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali.



PROTEZIONE SALUTE

La polizza rimborso spese mediche
per grandi interventi chirurgici e
gravi malattie

**Massimale per persona
€ 1.500.000,00**

Premio mensile a partire da 3,33 euro/mese

**4 forme di copertura ad un premio
unico ed esclusivo per gli iscritti SIULP**

1 - Ricovero per grandi interventi chirurgici



**2 - Ricovero per grave malattia (con
intervento chirurgico, senza intervento
chirurgico, con intervento chirurgico
ambulatoriale)**

3 - Ricovero per malattia oncologica

4 - Ospedalizzazione domiciliare

Una parte
della tua
Serenità
Nasce **Q**ui

In collaborazione con

 **Cardellicchio**
Assicurazioni

CARIGE ASSICURAZIONI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo
Informativo disponibile presso l'Agenzia Cardellicchio Assicurazioni
Roma via Boncompagni 93 - telefono +39 06 4274 3018 / +39 06 4202 0880

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCQS CARD

Eurocqs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.eurocqs.it



L'unica società **SIULP**
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti Per Passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Eurocqs S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria distaccati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifit SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCQS
FINANZIAMENTI